Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 11 maggio 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1966.
Contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, dovuto dalle ditte titolari di licenze di concessione speciale e di licenze per la coltivazione di esportazione . . . Pag. 2358

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1966.
Sostituzione e nomina di alcuni membri della Commissione consultiva per le assicurazioni private . . Pag. 2358

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1966.
Istituzione del posto doganale del Passo del Rombo. Pag. 2359

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1966.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Carate Brianza (Milano) . Pag. 2359

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1966.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XLVIII Salone internazionale dell'automobile », in Torino . . Pag. 2360

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1966.
Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. COMIND - Compagnia Milanese Industriale di Milano . . . . . . Pag. 2360

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1966.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società per azioni Linificio e Canapificio Nazionale, con sede in Milano . . . . . Pag. 2361

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1966.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti) . . . . Pag. 2362

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1966.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società « Cotonificio Legler - Società per azioni », con sede in Milano . . . . Pag. 2363

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1966.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Ditta Bernardo Genisio - Stabilimento meccanico e stampaggio - Società di fatto, con sede in Pont Canavese (Torino) . . . . Pag. 2364

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1966.
Costituzione della Commissione regionale di vigilanza per la Sardegna per l'edilizia popolare ed economica Pag. 2365

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di laurea . . . . Pag. 2366

Ministero dell'interno:

Autorizzazione alla provincia di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 2366

Autorizzazione al comune di Siculiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 2366

Autorizzazione al comune di Lucca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 2366

Autorizzazione al comune di Pozzallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 2366

Autorizzazione al comune di Pietraperzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 2366

Autorizzazione al comune di Trecastagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 2366

Autorizzazione al comune di Riesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . . Pag. 2366

Autorizzazione al comune di Mazzarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 2366

Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 2366

Autorizzazione al comune di Lizzano in Belvedere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 2366

Autorizzazione al comune di Polaveno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 2366

Autorizzazione al comune di Fumone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 2366

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2367

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capena, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Capena (Roma), in liquidazione coatta . . . . Pag. 2367

Sostituzione del commissario straordinario e di un membro del Comitato di sorveglianza presso la Banca Popolare Pesarese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Pesaro . . . . Pag. 2367

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche . . . . . . Pag. 2368

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori, specializzazioni in zootecnia e in miglioramento genetico vegetale . . . . Pag. 2372

Ministero della pubblica istruzione: Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli al posto di direttore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, bandito con decreto ministeriale 14 febbraio 1966. Pag. 2375

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione della graduatoria di merito dei candidati del concorso a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, indetto con decreto ministeriale 17147 del 7 ottobre 1964. Pag. 2376

Ministero dell'industria e del commercio:

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a sette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria . . . . Pag. 2376

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a dodici posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in ingegneria . . . Pag. 2376

Diario delle prove scritte del concorso per esami a undici posti di consigliere di 3ª classe in prova (ex coeff. 229) nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale. Pag. 2376

Ufficio medico provinciale di Enna: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Enna . . . Pag. 2376

Ufficio medico provinciale di Bologna: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna. Pag. 2376

REGIONI

Regione siciliana:

LEGGE 13 aprile 1966, n. 3.

Provvedimenti di carattere finanziario per il ripianamento dei disavanzi finanziari della Regione al 31 dicembre 1965. Pag. 2377

LEGGE 13 aprile 1966, n. 4.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966 . . . . . Pag. 2377

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1966.

Contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, dovuto dalle ditte titolari di licenze di concessione speciale e di licenze per la coltivazione di esportazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297;

Tenuto conto delle necessità finanziarie dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Decreta:

Il contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi sui prodotti in colli, del raccolto 1965 dovuto dalle ditte titolari di licenze di concessione speciale è stabilito nella misura del 5 per mille dell'importo dei tabacchi dalle stesse ceduti al Monopolio o esportati e quello dovuto dalle ditte titolari di licenze per la coltivazione di esportazione è stabilito nella misura del 3 per mille dell'importo dei tabacchi esportati.

I contributi sono calcolati sugli importi al netto della tassa di vigilanza e degli interessi dovuti dalle ditte concessionarie all'Amministrazione dei monopoli per le anticipazioni da questa corrisposte. Nel calcolo dei suddetti importi le frazioni inferiori a L. 1000 sono trascurate.

I contributi sui tabacchi acquistati dall'Amministrazione dei monopoli vengono trattenuti, all'atto del pagamento, dall'Amministrazione stessa e versati all'Istituto; i contributi sui tabacchi esportati sono corrisposti direttamente all'Istituto dalle ditte concessionarie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1966
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 295

(4054)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1966.

Sostituzione e nomina di alcuni membri della Commissione consultiva per le assicurazioni private.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 78 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, numero 449;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1965 (registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1965, registro n. 5, foglio n. 170) concernente la nomina, per il triennio 1965-1967, dei membri della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di alcuni membri in sostituzione di altri che, per vari

motivi, hanno cessato di far parte della Commissione stessa, nonchè alla nomina di un membro supplente in rappresentanza del Governo della Regione siciliana;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dagli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' chiamato a far parte della seconda sezione della Commissione consultiva ed è incaricato delle funzioni di vice-presidente per tale sezione il dott. Fernando Cantile, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte della seconda sezione della Commissione consultiva, quali membri effettivi:

a) in rappresentanza del Ministero della marina mercantile: dott. Adolfo Azzario, ispettore generale;

b) in rappresentanza degli armatori: prof. Ernesto Fodale;

c) in rappresentanza degli agricoltori: avv. Giulio Romano.

Art. 3.

E' nominato membro supplente, in rappresentanza del Governo della Regione siciliana, il dott. Giulio Tignino.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1966
Registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 199

(3895)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1966.

Istituzione del posto doganale del Passo del Rombo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 10 e 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che determina la sede, la classe e le facoltà di ciascuna dogana nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visti i decreti presidenziali 30 settembre 1955, numero 1090, e 23 aprile 1963, n. 694, con i quali è stata modificata la tabella *A* allegata al citato regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942, e successive modificazioni, riguardanti la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Determina:

E' istituito il posto doganale del Passo del Rombo, aggregato alla dogana di Merano e funzionante come sezione della suddetta dogana.

Roma, addì 1° aprile 1966

Il Ministro: PRETI

(3823)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Carate Brianza (Milano).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 ottobre 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a monte e a valle della via Garibaldi nel comune di Carate Brianza;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Carate Brianza;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona a monte della via Garibaldi nel sopracitato Comune per la presenza dei due parchi, del castello dell'Arpesani e di costruzioni signorili costituisce un complesso dal caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale e che la medesima può essere considerata quale punto di vista accessibile al pubblico dal quale si gode lo spettacolo della sponda opposta della vallata del Lambro a cui fanno da sfondo le colline retrostanti di Costa Lambro e la bellissima corona delle Prealpi col massiccio del Resegone e delle Grigne;

Visto che la zona a valle della via anzidetta, formata da una larga porzione di area in declivio facente parte della vallata del Lambro, riveste una notevole importanza panoramica in quanto costituisce un susseguirsi di punti di vista dai quali si gode l'ampio panorama verso la bellissima vallata con il fiume Lambro a cui fanno da sfondo le colline retrostanti di Costa Lambro, la bellissima corona delle Prealpi col massiccio del Resegone e delle Grigne;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Carate Brianza, site a monte e a valle della via Garibaldi, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

zona a monte della via Garibaldi: dalla via Garibaldi, dalla via G. Donizetti, dalla via Carteselle ora Cesare Battisti fino alla linea di confine con il comune di Verano;

zona a valle della via Garibaldi: partendo dalla Chiesa di San Bernardo; tutta la via Milite Ignoto sino al confine con il comune di Verano; con i mappali 9-159; con la via Fontanelle, con i mappali 27-28 e la via Garibaldi fino a congiungersi con la Chiesa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Carate Brianza provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 aprile 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano

Verbale n. 2 - *Adunanza del* 10 *ottobre* 1963

(*Omissis*).

CARATE BRIANZA (Milano) - Tutela paesistica della zona a monte ed a valle della via Garibaldi.

(*Omissis*).

La zona a monte della via Garibaldi è caratterizzata dal parco di proprietà Negri, dalle essenze pregiate e dal castello dell'Arpesani; il tutto conferisce alla zona un caratteristico aspetto ambientale. Inoltre dalla zona suddetta si gode lo spettacolo della sponda opposta della vallata del Lambro costellata da caratteristiche costruzioni da cui emerge il piccolo abitato di Agliate con la caratteristica mole della Chiesa e Battistero romanico;

LA COMMISSIONE

Constatato che la zona sopra accennata, per la presenza dei due parchi, del castello dell'Arpesani e di costruzioni signorili costituisce un complesso dal caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale;

Visto che la medesima può essere considerata quale punto di vista accessibile al pubblico dal quale si gode lo spettacolo della sponda opposta della vallata del Lambro a cui fanno da sfondo le colline retrostanti di Costa Lambro e la bellissima corona delle Prealpi col massiccio del Resegone e delle Grigne;

In considerazione che una incontrollata espansione edilizia sarebbe di grave pregiudizio alla zona da cui sopra;

Delibera:

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della zona a monte via Garibaldi, delimitata nel modo che segue:

dalla via Garibaldi, dalla via G. Donizetti, dalla via Corteselle ora Cesare Battisti, fino alla linea di confine con il comune di Verano.

Zona a valle della via Garibaldi.

Detta zona è una larga porzione di area in declivio, facente parte della valle del Lambro e riveste una notevole importanza panoramica in quanto costituisce un susseguirsi di punti di vista dai quali si gode l'ampio panorama verso la bellissima vallata con il fiume Lambro a cui fanno da sfondo le colline retrostanti di Costa Lambro, la bellissima corona delle Prealpi col massiccio del Resegone e delle Grigne;

Considerato che una indiscriminata costruzione di edifici precluderebbe in modo irreparabile la visuale del quadro panoramico di cui sopra, la Commissione;

Delibera:

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della zona a valle della via Garibaldi limitata come segue:

partendo dalla Chiesa di San Bernardo: tutta la via Milite Ignoto sino al confine con il comune di Verano, con i mappali 290, 266; con la via Fontanella, con i mappali 169, 243 e la via Garibaldi fino a congiungersi con la Chiesa.

(*Omissis*).

(3704)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XLVIII Salone internazionale dell'automobile », in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XLVIII Salone internazionale dell'automobile » che avrà luogo a Torino dal 3 al 13 novembre 1966 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 aprile 1966

p. *Il Ministro*: MEZZA

(3701)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1966.

Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. COMIND - Compagnia Milanese Industriale di Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la S. r. l. COMIND - Compagnia Milanese Industriale di Milano ha chiesto di fare un pagamento anticipato per importazione di merci dal-

l'estero, di cui ai moduli B Import di seguito elencati, emessi dalla sede di Milano della Banca Commerciale Italiana:

1) n. 5576156 del 24 dicembre 1960 per $ 6.000 non utilizzato per $ 6.000;

2) n. 5564413 del 7 giugno 1960 per Lit. 2.913.975 non utilizzato Lit. 475.495;

3) n. 5591506 del 26 luglio 1961 per N.F. 30.000 non utilizzato N.F. 30.000;

4) n. 5591520 del 27 luglio 1961 per N.F. 10.000 non utilizzato N.F. 10.000;

5) n. 5595867 del 20 ottobre 1961 per N.F. 180.000 non utilizzato N.F. 137.056;

6) n. 5769708 del 17 maggio 1962 per Lit. 6.806.213 non utilizzato Lit. 1.493.787;

7) n. 5769709 del 18 maggio 1962 per Lit. 8.000.000 non utilizzato Lit. 3.043.922;

8) n. 5772784 del 3 giugno 1962 per Lit. 1.300.000 non utilizzato Lit. 1.300.000;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta ha utilizzato soltanto parzialmente i moduli valutari di cui sopra e che il riaccredito della valuta non utilizzata ha avuto luogo oltre i termini prescritti;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla S. r. l. COMIND - Compagnia Milanese Industriale di Milano relativamente al 10% degli importi di $ 6.000, N.F. 177.056 e Lit. 6.313.204.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 aprile 1966

Il Ministro: TOLLOY

(3738)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società per azioni Linificio e Canapificio Nazionale, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Società per azioni Linificio e Canapificio Nazionale, con sede in Milano, via Ansperto n. 5, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1963;

Considerato altresì, che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Accertato altresì che nei complessi suddetti sono compresi impianti necessari per il trasporto di energia elettrica alla Società per azioni Giovanni Bassetti S.A., nello stabilimento di Vimercate (Milano);

Considerato che la Società per azioni Linificio e Canapificio Nazionale, risulta consociata alla Società per azioni Giovanni Bassetti S.A., con sede in Milano, ai sensi della lettera *a*) del n. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 4 della legge 27 giugno 1964, n. 452;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società per azioni Linificio e Canapificio Nazionale, con sede in Milano, via Ansperto n. 5, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica nonchè gli impianti necessari per il trasporto dell'energia elettrica nell'ambito della consociazione con la Società per azioni Giovanni Bassetti S.A., con sede in Milano.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto

di Milano con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti dell'impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Milano o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed ai relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 aprile 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(3926)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la domanda in data 29 novembre 1964 con la quale il comune di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti) ha chiesto all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche;

Considerato che il Consiglio comunale di Sant'Eusanio del Sangro con deliberazione n. 8 del 15 gennaio 1966, munita del visto di esecutività del prefetto di Chieti in data 21 febbraio 1966, n. 703-2-87-23/Divisione 4ª, ha formulato la rinuncia alla predetta domanda di concessione di esercizio;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Chieti con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Chieti o di un funzionar

dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 28 aprile 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(3927)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società « Cotonificio Legler - Società per azioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Società « Cotonificio Legler - Società per azioni «, con sede in Milano, via Fabio Filzi n. 20, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con decreto ministeriale in data 22 novembre 1963;

Considerato altresì, che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società « Cotonificio Legler - Società per azioni », con sede in Milano, via Fabio Filzi n. 20, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Milano con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Milano o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pen-

denti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 aprile 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(3923)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Ditta Bernardo Genisio - Stabilimento meccanico e stampaggio - Società di fatto, con sede in Pont Canavese (Torino).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Ditta Bernardo Genisio - Stabilimento meccanico e stampaggio - Società di fatto, con sede in Pont Canavese (Torino), via Roma n. 86, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con provvedimento ministeriale n. 687238 di protocollo, in data 11 febbraio 1965;

Considerato altresì, che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa distribuito nel biennio 1959-60 energia acquistata da terzi e per essere l'acquisto non dovuto a motivi occasionali e non ricorrenti;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Ditta Bernardo Genisio - Stabilimento meccanico e stampaggio - Società di fatto, con sede in Pont Canavese (Torino), via Roma n. 86, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Torino con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti dell'impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Torino o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed ai relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 aprile 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(3929)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1966.

Costituzione della Commissione regionale di vigilanza per la Sardegna per l'edilizia popolare ed economica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, con il quale, in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 4 novembre 1963, n. 1460, sono state emanate le nuove norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato e con il suo concorso o contributo;

Visto l'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica che istituisce, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, una Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica e ne stabilisce i compiti;

Visto il successivo art. 20 che determina la composizione delle predette Commissioni regionali di vigilanza e demanda al Ministro per i lavori pubblici di provvedere, con proprio decreto, alla relativa nomina;

Viste le designazioni effettuate, ai sensi del citato art. 20, da parte delle competenti Amministrazioni, Enti e Associazioni per la costituzione della Commissione regionale di vigilanza per la Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, composta come segue:

Presidente:

Sette dott. Giovanni, presidente di sezione della Corte d'appello di Cagliari, designato dal presidente della Corte stessa.

Membri:

Loy dott. Carlo, consigliere della Corte d'appello di Cagliari, designato dal presidente della Corte stessa;

Pilato dott. Tancredi, vice provveditore alle Opere pubbliche di Cagliari;

Gardelli avv. Carlo, vice avvocato dello Stato, designato dall'avvocato distrettuale dello Stato di Cagliari.

Petrulli dott. Antonino, direttore della Ragioneria regionale dello Stato di Cagliari;

Monarca dott. Adriano, vice prefetto, designato dal prefetto della provincia di Cagliari;

Macis avv. Francesco, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalla C.G.I.L.;

Motzo Giovanni, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalla U.I.L.;

Porcu dott. Antonio, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalla C.I.S.L..

Art. 2.

Il dott. Antonio Serra, consigliere di 1ª classe dell'A.C., in servizio presso detto Provveditorato, è nominato segretario della Commissione. Sono chiamati a far parte del personale di coordinamento, di cui all'art. 20, ultimo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655 il dott. Salvatore Russo, consigliere di 3ª classe dell'A.C., ed il rag. Niveo Gaboni, ragioniere aggiunto del Genio civile entrambi in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari.

Roma, addì 30 aprile 1966

Il Ministro: MANCINI

(3994)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di laurea

Il dott. Aldo Venturini, nato a Siena il 27 gennaio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Giurisprudenza rilasciatogli dall'Università di Siena il 24 maggio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Unniversità di Siena.

(3712)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1966, la provincia di Messina, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.956.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4044)

Autorizzazione al comune di Siculiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1966, il comune di Siculiana (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.426.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4038)

Autorizzazione al comune di Lucca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1966, il comune di Lucca Sicula (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.109.617, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4039)

Autorizzazione al comune di Pozzallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1966, il comune di Pozzallo (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.912.399, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4040)

Autorizzazione al comune di Pietraperzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1966, il comune di Pietraperzia (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.168.252, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4041)

Autorizzazione al comune di Trecastagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1966, il comune di Trecastagni (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.001.734, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4042)

Autorizzazione al comune di Riesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1966, il comune di Riesi (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.688.171, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4043)

Autorizzazione al comune di Mazzarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1966, il comune di Mazzarino (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.549.488, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4036)

Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1966, il comune di Firenze, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 11.999.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4024)

Autorizzazione al comune di Lizzano in Belvedere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1966, il comune di Lizzano in Belvedere (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.216.471, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4027)

Autorizzazione al comune di Polaveno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1966, il comune di Polaveno (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.798.762, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo sesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4028)

Autorizzazione al comune di Fumone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1966, il comune di Fumone (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.605.166, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4030)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 90

Corso dei cambi del 10 maggio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,35	624,68	624,59	624,64	624,60	624,25	624,655	624,35	624,35	624,65
$ Can.	579,78	579,90	579,75	579,70	579,25	579,80	579,80	579,80	579,80	580 —
Fr. Sv.	144,70	144,75	144,75	144,75	144,70	144,69	144,75	144,65	144,69	144,75
Kr. D.	90,34	90,36	90,34	90,345	90,35	90,31	90,34	90,30	90,31	90,35
Kr. N.	87,241	87,29	87,27	87,25	87,30	87,24	87,28	87,25	87,24	87,25
Kr. Sv.	120,96	121,25	121,20	121,24	121,15	120,96	121,21	120,95	120,96	121 —
Fol.	171,92	172,10	172,12	172,095	172,05	171,95	172,09	171,90	171,95	172,05
Fr. B.	12,546	12,55	12,554	12,5530	12,545	12,54	12,551	12,52	12,54	12,545
Franco francese	127,41	127,46	127,465	127,445	127,40	127,40	127,46	127,40	127,40	127,41
Lst.	1744 —	1744,70	1745,20	1744,85	1744,75	1744,05	1744,75	1744,05	1744,05	1744,75
Dm occ.	155,351	155,42	155,45	155,425	155,45	155,35	155,425	155,35	155,35	155,43
Scell. Austr.	24,16	24,165	24,16	24,1715	24,15	24,16	24,1727	24,17	24,16	24,17
Escudo Port.	21,74	21,75	21,75	21,7625	21,70	21,75	21,7565	21,76	21,75	21,75
Peseta Sp.	10,41	10,42	10,43	10,42	10,42	10,41	10,4195	10,42	10,41	10,415

Media dei titoli del 10 maggio 1966

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	108,05
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,20
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,525
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,55
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,35
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,425
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 maggio 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,647
1 Dollaro canadese	579,75
1 Franco svizzero	144,75
1 Corona danese	90,342
1 Corona norvegese	87,265
1 Corona svedese	121,225
1 Fiorino olandese	172,092
1 Franco belga	12,552
1 Franco francese	127,452
1 Lira sterlina	1744,80
1 Marco germanico	155,425
1 Scellino austriaco	24,172
1 Escudo Port.	21,759
1 Peseta Sp.	10,42

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capena, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Capena (Roma), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 2 maggio 1966 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capena, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Capena (Roma), in liquidazione coatta, il comm. rag. Domenico Diano è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(4140)

Sostituzione del commissario straordinario e di un membro del Comitato di sorveglianza presso la Banca Popolare Pesarese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Pesaro.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni:

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 11 gennaio 1966 con il quale venivano sciolti gli organi amministrativi della Banca Popolare Pesarese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Pesaro, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il proprio provvedimento 11 gennaio 1966, con il quale il dott. rag. Manlio Paolini veniva nominato commissario straordinario per l'amministrazione della suindicata Banca, a norma dell'art. 58 del ridetto regio decreto-legge n. 375, e i signori avv. Tarcisio Brualdi, avv. Nicola Perrulli e prof. dott. Renato Ferraro, membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58;

Considerato che, a seguito delle dimissioni rassegnate, per motivi di salute, dal dott. rag. Manlio Paolini, commissario straordinario della ripetuta Banca, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Considerato che l'avv. Tarcisio Brualdi, membro del Comitato di sorveglianza della stessa azienda, viene col presente provvedimento destinato ad altro incarico e che occorre pertanto provvedere anche alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Tarcisio Brualdi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Banca Popolare Pesarese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Pesaro, in sostituzione del dott. rag. Manlio Paolini.

Il cav. rag. Luigi Polverari è nominato membro del Comitato di sorveglianza della suindicata Banca, in sostituzione del citato avv. Tarcisio Brualdi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1966

Il Governatore: CARLI

(4122)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduta la legge 11 dicembre 1962, n. 1683, contenente norme relative al personale del Consiglio nazionale delle ricerche;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione al testo unico sopra citato;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente articolo devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o politico-sociali.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto del Consiglio nazionale delle ricerche che non siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata e siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentaduesimo.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178. In ogni caso ed anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto quaisiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

8) il limite massimo di età è elevato a 55 anni per i mutilati e invalidi ex militari di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, indicate nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, per i mutilati ed invalidi in seguito a deportazione o internamento ad opera del nemico, per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi assegnati alla nona e alla decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

9) il limite massimo di età è elevato a 55 anni per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani dei caduti per servizio;

10) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo e non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche e delle altre Amministrazioni dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuta buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere assolto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con provvedimento motivato dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, redatte su carta bollata (si veda lo schema esemplificativo allegato al presente decreto) e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche - Ufficio del personale, piazzale delle Scienze, 7, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita. I candidati, che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma, della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali. Le eventuali condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti devono essere espressamente indicati, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio, specificando presso quale Università lo abbiano conseguito e in quale data;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nella domanda gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti del Consiglio nazionale delle ricerche e dello Stato, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Consiglio nazionale delle ricerche dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulta omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Programma degli esami

Il programma degli esami è stabilito come segue:

Prove scritte:

1) Diritto civile;
2) Diritto amministrativo;
3) Economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale:

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Diritto costituzionale;
Diritto del lavoro;
Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

In aggiunta alle prove obbligatorie il concorrente può chiedere di essere sottoposto a prove orali facoltative di una o più lingue straniere.

Art. 6.

Svolgimento degli esami

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo a Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche o di una Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata, se i candidati non avranno ottenuto in essa almeno la votazione di sei decimi.

Per le prove orali facoltative di lingue straniere il concorrente può beneficiare di un massimo di un punto per ciascuna lingua, purchè raggiunga in ciascuna prova una sufficienza di punti 0,60.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e dei punti eventualmente ottenuti nelle prove facoltative di lingue straniere.

Art. 7.

Graduatoria generale di merito e graduatoria dei vincitori

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5, comma quarto, del più volte citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 8.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Consiglio nazionale delle ricerche per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche - Ufficio del personale, piazzale delle Scienze n. 7, Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data del ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani e combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a secondo dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa munita di bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45, o della lotta di liberazione, o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici delle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207; i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatto di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1948, n. 467, ed i mutilati ed invalidi in seguito a deportazione od internamento ad opera del nemico; i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno esibire un certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge predetta;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918, per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45, o della lotta di liberazione, o dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruiscono il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi bellici, dovranno esibire un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare l'attestazione su carta bollata del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare i documenti previsti dallo stesso articolo della predetta legge;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante l'attestazione rilasciata su carta bollata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia, di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla sua presentazione, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale soppressi o messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta bollata rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risultino il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto di impiego con l'ente soppresso;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi di tale cessazione;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

Art. 9.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche - Ufficio del personale, piazzale delle Scienze n. 7, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera *A*), ovvero copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta bollata, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero se, essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 8, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con certificato penale;

F) certificato medico su carta bollata rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale ha concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne farà menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale ha concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultati da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale ha concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione dei servizi alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta bollata dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta bollata dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato su carta bollata dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del presente articolo dovranno portare una data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti ad Amministrazioni diverse dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 10.
Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trascorso il periodo di prova i consiglieri di 3ª classe in prova, se riconosciuti idonei dalla Giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova gli impiegati non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche che abbiano svolto mansioni proprie della carriera direttiva dei servizi amministrativi.

Roma, addì 31 marzo 1966

Il presidente: CAGLIOTI

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata

Al Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche - Ufficio del personale - Piazzale delle Scienze, 7 - ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . e residente in . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . ., di non aver riportato condanne penali (4), di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . . e, per quanto concerne gli obblighi militari (5) . . . .

. . . . li 1966

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dia diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole, oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato ed assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; dalle zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valore militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato ed invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato ed internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'ente soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404); dipendente di ruolo o non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha pronunziata; indicare anche i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di avere già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali e del Consiglio nazionale delle ricerche è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3517)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori, specializzazioni in zootecnia e in miglioramento genetico vegetale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, concernenti rispettivamente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente la istituzione dell'agronomo di zona ed il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con il regio decreto 2 marzo 1933, n. 318, e con il regio decreto 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a 2 posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori.

I posti messi a concorso sono ripartiti fra le seguenti specializzazioni e per la ammissione alle singole specializzazioni sono richiesti i diplomi di laurea indicati:

Zootecnia: posti 1; laurea in scienze agrarie o in medicina veterinaria;

Miglioramento genetico vegetale: posti 1; laurea in scienze agrarie, o in scienze naturali o in scienze biologiche.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea indicato allo art. 1 per la specializzazione prescelta;

b) non aver superato il 32° anno di età o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera d) del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

Non si terrà conto delle domande e dei titoli che, per qualsiasi causa, pervengono oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo articolo 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini della ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi e la specializzazione prescelta;

5) il possesso della cittadinanza italiana ed il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

10) i titoli allegati;

11) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente articolo 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate cui siano applicabili le disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1950, n. 375 e successive modificazioni, nonchè per gli invalidi per servizio cui siano applicabili le disposizioni della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere a), b) e c), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati civili di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, nonchè i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e del l'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Per i titoli potrà essere attribuito un punteggio non superiore a cinque decimi.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

Per essere ammessi a sistenere le singole prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica non si intenderanno superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice formerà le graduatorie di merito relative alle singole specializzazioni con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto conseguito dal candidato nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato le prove del concorso dovranno dimostrare l'eventuale possesso del titolo di precedenza nella nomina previsto per gli invalidi di guerra o assimilati e quello dei titoli di preferenza previsti per i casi di parità di merito in graduatoria, facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lette *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari (che per i combattenti dell'ultima guerra dovrà esser di data posteriore al 21 marzo 1948) oppure il duplicato del foglio matricolare mod. 104 o 106 rilasciato dal distretto militare, in originale o in copia debitamente autenticata;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato; il certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) gli invalidi civili: certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

q) i candidati che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni in qualità di aiuto o di assistente ordinario o per almeno tre anni in qualità di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario nelle università: certificato rilasciato dal rettore dell'Università attestante la qualità ed i termini di durata dei servizi prestati;

r) i candidati che abbiano compiuto un triennio di tirocinio in qualità di borsisti negli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica o presso gli Osservatori per le malattie delle piante: certificato rilasciato dal direttore dell'istituto sperimentale o dall'osservatorio fitopatologico attestante i periodi di tempo in cui hanno frequentato la stazione o l'osservatorio in qualità di borsisti e l'ente che ha concesso la borsa di studio.

Gli assistenti universitari ed i borsisti di cui alle lettere *n*), *q*) ed *r*) sono esonerati dal presentare i certificati richiesti alle stesse lettere, qualora i dati relativi ai servizi prestati risultino dai certificati inviati in precedenza per la valutazione dei corrispondenti titoli.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità dei procedimenti seguiti, le graduatorie di merito saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie di merito, le dichiarazioni dei vincitori del concorso e le graduatorie degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoindicati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente articolo 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine attestante che l'aspirante è cittadino italiano dalla nascita o altra eventuale decorrenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici dal conseguimento della maggiore età o altra eventuale decorrenza, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1966

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1966
Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 155

PROGRAMMI DI ESAME

SPECIALIZZAZIONE IN ZOOTECNIA

Prove scritte:

1) Zootecnia generale;
2) Nutrizione e alimentazione animale;
3) Miglioramento genetico.

Prova pratica:

Esame zoognostico delle principali razze di animali.
Riconoscimento delle principali piante foraggere.

Prova orale:

Zootecnia generale e speciale. Alimentazione animale.
Elementi di praticoltura e pratica della conservazione dei foraggi. Elementi di caseificio. Metodologia sperimentale.

SPECIALIZZAZIONE IN MIGLIORAMENTO GENETICO VEGETALE

Prove scritte:

1) Genetica generale;
2) Fisiologia e patologia vegetale;
3) Metodi di miglioramento genetico.

Prova pratica:

Riconoscimento di piante coltivate e delle relative sementi.
Organografia delle piante stesse.

Prova orale:

Biologia e fisiologia della produzione nelle piante vascolari. Ecologia generale. Citogenetica. Ereditarietà. Evoluzione delle specie. Metodi e tecnica del miglioramento genetico delle piante superiori. Aspetti fitopatologici del miglioramento delle piante agrarie. Metodologia sperimentale.

Roma, addì 16 febbraio 1966

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(2653)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli al posto di direttore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, bandito con decreto ministeriale 14 febbraio 1966.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 14 febbraio 1966, con il quale è stato bandito il concorso per titoli al posto di direttore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi;

Veduta la legge 12 ottobre 1956, n. 1212, con la quale è stato istituito il Centro nazionale sussidi audiovisivi ed in particolare l'art. 10 riguardante la nomina del direttore del Centro medesimo;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli al posto di direttore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi è così costituita:

Bosco prof. Umberto, ordinario di letteratura italiana presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma;

Battistini prof. Giulio, ordinario di elettrotecnica presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa;

Ghezzi dott. Guido, ispettore generale presso il Ministero della pubblica istruzione.

Le funzioni di presidente sono affidate al prof. Umberto Bosco.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Ennio Varanelli, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione.

Le spese di concorso sono a carico del Centro, ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1966

Il Ministro: Gui

(4151)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della graduatoria di merito dei candidati del concorso a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, indetto con decreto ministeriale 17147 del 7 ottobre 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1966 del Ministero dei lavori pubblici, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 2875 del 14 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1966, registro n. 5, foglio n. 77, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati del concorso a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova, indetto con decreto ministeriale 17147 del 7 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1964, registro n. 47, foglio n. 24.

(3947)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a sette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1965, messo in distribuzione il 22 aprile 1966 del Ministero dell'industria e del commercio è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a sette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, indetto con decreto ministeriale 6 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 1° ottobre 1964.

(3945)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a dodici posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in ingegneria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1965, messo in distribuzione il 22 aprile 1966 del Ministero dell'industria e del commercio è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a dodici posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in ingegneria, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 10 novembre 1964.

(3946)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a undici posti di consigliere di 3ª classe in prova (ex coeff. 229) nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

Le prove scritte del concorso per esami a undici posti di consigliere di 3ª classe in prova (ex coeff. 229) nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 17 dicembre 1965, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 30 giugno-1 e 2 luglio 1966, con inizio alle ore 8.

(3944)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Enna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5152 del 20 novembre 1965, col quale veniva approvata la graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Enna al 30 novembre 1964;

Visto il successivo decreto n. 5153 del 20 novembre 1965, col quale secondo l'ordine della graduatoria di merito e le preferenze indicate dai candidati nelle domande, venivano dichiarati vincitori della sede di Pietraperzia il dott. La Monica Filippo e per la sede di Villadoro il dott. Muré Alberto;

Vista la nota del sindaco del comune di Nicosia n. 2707 del 23 marzo 1966, con la quale si comunica che il dott. Murè è stato dichiarato rinunciatario al posto, per il quale è stato nominato;

Considerato che occorre passare alla nomina del terzo candidato che segue in graduatoria, nella persona del dott. Mendola Roberto;

Vista la preferenza indicata dallo stesso nella domanda di partecipazione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Mendola Roberto, nato a Pietraperzia l'11 gennaio 1931 e residente a Pietraperzia, via Galliano n. 2, è dichiarato vincitore della condotta medica di Villadoro, frazione del comune di Nicosia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Enna, addì 20 aprile 1966

(3817) *Il medico provinciale*: Grassi

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1530 in data 23 gennaio 1965, con il quale venne bandito pubblico concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1963;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della sanità con nota n. 300.XIII.II.13.C/6823 in data 11 settembre 1965; dalla prefettura di Bologna con nota n. CS/2058 in data 23 luglio 1965 e dell'Ordine dei medici-chirurghi con nota n. 8311 in data 10 luglio 1965;

Viste le terne proposte dai Comuni interessati ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1963, è così costituita:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredo, direttore di divisione - Ministero della sanità.

Componenti:

Moncada dott. Ercole, consigliere di 1ª classe - Ministero dell'interno;

Sacchetti dott. Aldo, medico provinciale superiore;

Belvederi prof. Corrado, docente in ostetricia e ginecologia;

Nobili prof. Luciano, docente in ostetricia e ginecologia;

Trebbi Maria, ostetrica condotta.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Pasqualino Messale, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Bologna.

Bologna, addì 27 febbraio 1966

Il medico provinciale: MARENZI

(3816)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 13 aprile 1966, n. 3.

Provvedimenti di carattere finanziario per il ripianamento dei disavanzi finanziari della Regione al 31 dicembre 1965.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 18 del 13 aprile* 1966).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le autorizzazioni di legge concernenti contrazioni di prestiti per fronteggiare oneri di spesa non coperti con le normali previsioni annuali di entrata ed emanate sino al 31 dicembre 1965 per l'ammontare complessivo di milioni 189.946,2 sono sostituite dalle disposizioni che seguono.

Art. 2.

Il Governo della Regione è autorizzato a contrarre con gli istituti incaricati del servizio di cassa, singolarmente o in compartecipazione, prestiti della durata massima di anni sei e con la protrazione non eccedente gli anni cinque, fino all'ammontare occorrente per il ripianamento dei disavanzi finanziari della Regione accertati con i conti consuntivi dei bilanci a tutto il 31 dicembre 1965 e comunque entro i limiti di cui al precedente articolo.

Art. 3.

La somministrazione delle somme relative ai prestiti di cui al precedente art. 2 è subordinata alle necessità di cassa della Regione.

Art. 4.

All'onere massimo di L. 10.732 milioni annui occorrenti a partire dall'esercizio 1967 per il pagamento degli interessi, durante i primi cinque anni di protrazione dei prestiti, e all'onere massimo di L. 38.205 milioni per i successivi sei anni di ammortamento dei medesimi, si provvede mediante utilizzazione degli stanziamenti previsti dalle leggi di autorizzazione dei prestiti che si rendono disponibili in applicazione del precedente art. 1, a partire dall'esercizio 1967 e, per la differenza, con il normale incremento delle entrate tributarie della Regione.

Nel caso in cui i contratti dei prestiti vengano stipulati, in tutto o in parte, in epoca successiva all'esercizio 1966, gli stanziamenti autorizzati per l'ammortamento dei medesimi sono rinviati, per la parte non utilizzata, con decreto del Presidente della Regione, agli esercizi in cui effettivamente si verifica la contrazione dei prestiti.

Art. 5.

I limiti fissati dagli articoli 2, 4 e 5 della legge 3 gennaio 1961, n. 5, sono abrogati.

Art. 6.

Le entrate derivanti da operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione di cui all'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, sono destinati all'estinzione anticipata dei prestiti contratti, o al ripianamento dei disavanzi finanziari di cui all'art. 2.

Art. 7.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 13 aprile 1966

CONIGLIO

LEGGE 13 aprile 1966, n. 4.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966.

(*Pubblicata nel Supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 18 del 13 aprile* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle *A*), *B*) e *C*) annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'annuo finanziario 1966, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella *A*).

E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2.

E' approvato in L. 205.605.510.100 il totale generale della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966.

Art. 3.

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle

spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

L'inscrizione delle somme occorrenti, ai capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, è disposta con decreto del Presidente della Regione.

Art. 5.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da amanare in applicazione dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi numeri 2 e 3, annessi alla presente legge.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 2, il decreto con il quale si dispone l'inscrizione di somme è emanato dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale si dispone l'inscrizione di somme è emanato dal Presidente della Regione.

Art. 6.

Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative facenti riferimento all'anno finanziario 1965-66, sono inscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966 nell'importo indicato nell'allegato n. 1 alla presente legge.

Art. 7.

Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative facenti riferimento all'anno finanziario 1965-66, per le finalità di cui ai capitoli indicati nell'allegato n. 2 alla presente legge, sono differiti agli esercizi indicati nell'allegato stesso.

Art. 8.

Per l'anno finanziario 1966 le somme che si inscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'allegato n. 3 alla presente legge.

Art. 9.

Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere per l'anno 1966, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione delle leggi regionali pubblicate successivamente al 22 novembre 1965, utilizzando a copertura delle maggiori spese i fondi inscritti ai capitoli 85 e 543 dello stato di previsione della spesa annessa alla presente legge (tabella *B*).

Art. 10.

Il Presidente della Regione è autorizzato, in dipendenza di spese autorizzate con leggi regionali, a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa, i fondi inscritti ai capitoli numeri 85, 543 e 544.

Per gli effetti del comma precedente, il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli ed a ripartire anche fra questi i fondi inscritti ai predetti capitoli numeri 85, 543 e 544.

Art. 11.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che lo Stato od altri Enti verseranno con imputazione ai capitoli numeri 169 e 170 dello stato di previsione dell'entrata, per interventi da effettuare nel territorio della Regione.

Il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme versate.

Art. 12.

E' autorizzata la spesa di L. 201.550.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale anagrafe bestiame per l'anno finanziario 1966, che si inscrive al capitolo n. 46 (Presidenza della Regione).

Art. 13.

E' autorizzata la spesa di L. 1.275.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966, che si inscrive al capitolo n. 165 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).

Art. 14.

E' autorizzata la spesa di L. 200.000.000 che si inscrive al capitolo n. 330-*bis* (Assessorato regionale dei lavori pubblici) per contributo all'E.S.C.A.L. da destinare alla manutenzione straordinaria degli alloggi a tipo popolare.

Art. 15.

Ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, è autorizzata per l'anno finanziario 1966 la spesa di L. 1.900 milioni per le finalità previste dal decreto legislativo medesimo e per quelle previste dal decreto legislativo del Presidente della Regione 31 ottobre 1951, n. 31, che si inscrive al capitolo n. 384 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).

La spesa di cui al precedente comma, per l'importo non inferiore a L. 1.000 milioni, è destinata alla istituzione di cantieri scuola di lavoro per la sistemazione delle strade comunali ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Regione 31 ottobre 1951. n. 31.

Art. 16.

Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato. è autorizzata per l'anno finanziario 1966 la spesa di lire 500 milioni che si inscrive al capitolo n. 385 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).

Le somme inscritte nel capitolo predetto sono versate al « Fondo Siciliano per l'Assistenza ed il Collocamento dei Lavoratori disoccupati » e sono utilizzate, per le finalità di cui al comma precedente, con l'osservanza delle seguenti modalità:

a) la emanazione del decreto di concessione del finanziamento, da adottarsi dall'Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione di concerto con quello per i lavori pubblici, è subordinata alla presentazione della lettera ministeriale di autorizzazione del cantiere, del progetto relativo alle opere autorizzate, del calcolo analitico dei materiali occorrenti e di un elenco riepilogativo dei materiali stessi;

b) il pagamento del finanziamento accordato è autorizzato per il 50 % con lo stesso decreto di concessione del finanziamento e per il rimanente importo ad avvenuta presentazione della documentazione della spesa sostenuta e della relazione tecnica finale delle opere eseguite, redatta dall'Ufficio tecnico vigilatore. Detta relazione dovrà specificare l'ammontare dei materiali effettivamente impiegati e la rispondenza degli stessi a quelli previsti in perizia, sia per quantità che per qualità, nonchè la rispondenza delle opere realizzate a quelle autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 17.

Per l'anno finanziario 1966 l'impiego dello stanziamento inscritto al capitolo n. 407 (Assessorato regionale della pubblica istruzione) è destinato agli interventi in favore delle scuole materne, degli asili e dei giardini di infanzia sussidiati nell'anno scolastico 1963-64.

Art. 18.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione ai fini dell'impiego dello stanziamento del capitolo n. 409, è autorizzato ad istituire nell'anno scolastico 1966-67 scuole sussidiarie purchè risultino istituite e regolarmente funzionanti fino al termine dell'anno scolastico precedente, e sempre che abbiano tutti i requisiti voluti dalla legge 23 settembre 1947, n. 13, e leggi successive, provvedendo alla loro chiusura nel corso dell'anno scolastico ove venissero a mancare i requisiti predetti.

I corsi di cui al comma precedente non devono essere istituiti, e ove istituiti saranno soppressi, se gli insegnanti già addetti nell'anno scolastico 1965-66 abbiano comunque assunto altri incarichi.

Le somme non impegnate costituiscono economie di bilancio.

Art. 19.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 10 aprile 1951, n. 9, è autorizzata per l'anno finanziario 1966 la spesa di L. 8.000.000 quale contributo nelle spese di funzionamento della scuola di perfeziona-

mento di diritto regionale presso l'Università di Palermo, che si inscrive al capitolo n. 442 (Assessorato regionale della pubblica istruzione).

Art. 20.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1957, n. 40, è autorizzata per l'anno finanziario 1966 la spesa di L. 1.300 milioni per la finalità della legge regionale medesima, che si inscrive al capitolo n. 477 (Assessorato regionale della sanità).

Art. 21.

E' autorizzata la spesa di L. 34.000.000 per contributi a pareggio dei bilanci delle Aziende speciali delle zone industriali per l'anno finanziario 1966 che si inscrive al capitolo n. 501 (Assessorato regionale dello sviluppo economico), destinata quanto a L. 16.000.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Catania, quanto a L. 10.000.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Palermo, quanto a L. 4 milioni all'Azienda speciale della zona industriale di Caltanissetta, quanto a L. 800.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Ragusa e quanto a L. 3.200.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Porto Empedocle.

Art. 22.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è anticipata nell'anno finanziario 1966 la somma di L. 1.500 milioni a valere della residua quota di spesa di L. 1.800 milioni ricadente nell'anno finanziario 1969.

Art. 23.

E' autorizzata la spesa di L. 60.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma turistico-alberghiera per l'anno finanziario 1966 che si inscrive al capitolo n. 531 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).

Art. 24.

E' autorizzata la spesa di L. 103 milioni per contributi a pareggio dei bilanci delle Aziende autonome termali che si inscrive al capitolo n. 532 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti), destinata:

quanto a L. 15 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1966 dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca, quanto a lire 7.509.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1964 dell'Azienda medesima;

quanto a L. 11.300.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1966 dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale, quanto a L. 59.191.000 per contributo a pareggio dei bilanci degli esercizi 1964 e 1965 dell'Azienda medesima;

quanto a L. 10.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1966 dell'Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento.

Art. 25.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, per i fini previsti dall'articolo stesso è autorizzata la spesa di L. 150 milioni che si inscrive al capitolo n. 568 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).

Art. 26.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, modificata dalla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 32, per i fini previsti dall'articolo stesso, è autorizzato il limite trentacinquennale di impegno di lire 70 milioni annue decorrenti dall'anno finanziario 1966.

Alla spesa di cui sopra si fa fronte mediante riduzione di pari importo della spesa annua autorizzata con l'art. 3 della legge 6 marzo 1962, n. 4.

Art. 27.

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzata per l'anno finanziario 1966 per le finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale d'impegno di L. 200 milioni annui.

Art. 28.

Per le finalità di cui all'art. 3, lettera c), della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, è autorizzata per l'anno finanziario 1966 la ulteriore spesa di L. 250 milioni che si inscrive al capitolo n. 678 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).

Art. 29.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3, integrata dalla legge regionale 12 febbraio 1965, n. 2, è autorizzato il limite trentacinquennale di impegno di L. 2.500.000 annue decorrente dall'anno finanziario 1966 per le finalità della predetta legge regionale n. 3.

Art. 30.

La spesa inscritta al capitolo n. 682 in L. 2 miliardi 500 milioni è destinata anche per la costruzione di canali esterni per l'adduzione di acque delle sorgenti alle reti di distribuzione.

Art. 31.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad anticipare con propri decreti, entro il limite massimo dello stanziamento del capitolo n. 726 dello stato di previsione della spesa annessa alla presente legge, le somme occorrenti per la costruzione della sede degli uffici del Commissariato dello Stato per la Regione siciliana.

Art. 32.

E' autorizzata l'anticipazione, a termini del decreto legislativo presidenziale 9 maggio 1950, n. 17, delle quote ricadenti negli esercizi finanziari dal 1967 al 1969 del contributo straordinario concesso dallo Stato con il secondo comma dell'art. 2 della legge 6 aprile 1965, n. 351.

Art. 33.

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966 allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Art. 34.

E' approvato il bilancio del Fondo di solidarieà nazionale per l'anno finanziario 1966 allegato al presente bilancio sotto l'appendice numero 2.

Art. 35.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte per la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e del bilancio della Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1966.

Art. 36.

I residui risultanti al 1° gennaio 1966 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1966, soppressi nel corso dell'anno finanziario in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti su gli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 37.

I residui passivi alla data del 31 dicembre 1965, agli effetti dell'art. 36 della legge di contabilità, sono regolati come appresso:

quelli provenienti dalla parte ordinaria del bilancio dell'esercizio 1963-64, restano perenti agli effetti amministrativi alla data del 31 dicembre 1966;

quelli dei capitoli di parte straordinaria per i quali l'ultimo stanziamento venne inscritto nel bilancio per l'esercizio 1962-63, non riguardanti somme che la Regione ha assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o forniture eseguite, sono mantenuti fino al 31 dicembre 1966.

Art. 38.

Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 700, si applicano a tutti gli ordini di accreditamento emessi dall'Assessorato per l'agricoltura e le foreste a favore dei propri uffici periferici.

Art. 39.

E' approvato il seguente quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione siciliana per l'anno finaziario 1966.

ENTRATA

TITOLO I - *Entrate tributarie*	161.044.900.000	
TITOLO II - *Entrate extratributarie*	9.443.930.100	
Totale titoli I e II	170.488.830.100	170.488.830.100
SPESE CORRENTI	95.923.134.100	
Differenza . . .	74.565.696.000	
TITOLO III *Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti*		192.000.000
		170.680.830.100
ACCENSIONE DI PRESTITI		—
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		34.924.680.000
Totale complessivo entrate . . .		205.605.510.100

SPESA

TITOLO I - *Spese correnti*		
Presidenza della Regione . .	25.343.570.000	
Agricoltura e Foreste	11.264.020.000	
Enti Locali	10.391.300.000	
Finanze	21.686.965.000	
Industria e Commercio . .	1:479.350.000	
Lavori Pubblici	2.676.100.000	
Lavoro e Cooperazione . . .	3.957.304.000	
Pubblica Istruzione	12.015.650.100	
Sanità	2.994.150.000	
Sviluppo e Economico . . .	962.300.000	
Turismo, Comunicazioni e Trasporti	3.152.425.000	
	95.923.134.100	95.923.134.100
TITOLO II - *Spese in conto capitale*		
Presidenza della Regione . .	10.015.500.000	
Agricoltura e Foreste . . .	26.353.478.000	
Enti Locali	30.000.000	
Finanze	350.000.000	
Industria e Commercio . .	9.306.348.000	
Lavori Pubblici	16.050.370.000	
Lavoro e Cooperazione . . .	2.210.000.000	
Pubblica Istruzione	110.000.000	
Sanità	1.200.000.000	
Sviluppo Economico	5.980.000.000	
Turismo, Comunicazioni e Trasporti	3.152.000.000	
	74.757.696.000	74.757.696.000
Totale titoli I e II		170.680.830.100
RIMBORSO DEI PRESTITI		
Presidenza della Regione . .	—	
Totale rimborso dei prestiti	—	—
SPESE PER PARTITE DI GIRO		
Presidenza della Regione . .	30.691.580.000	
Agricoltura e Foreste . . .	3.000.000.000	
Enti Locali	—	
Finanze	10.000.000	
Industria e Commercio . .	25.000.000	
Lavori Pubblici	—	
Lavoro e Cooperazione . . .	—	
Sviluppo Economico	348.100.000	
Turismo, Comunicazioni e Trasporti	850.000.000	
Totale delle spese per partite di giro . . .	34.924.680.000	34.924.680.000
Totale complessivo spese . .	205.605.510.100	205.605.510.100

Art. 40.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1966.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 13 aprile 1966

CONIGLIO

(3614)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.